REGOLAMENTO (CEE) N. 423/83 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1983

relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito, nel Benelux, e in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2007/82 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi ;

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 1977/83 [3], (CEE) n. 2257/82 [4], (CEE) n. 2399/82 [5], (CEE) n. 2824/82 [6] e (CEE) n. 3271/82 [7] della Commissione, sono stati fissati limiti quantitativi provvisori per l'anno 1982 all'importazione nel Regno Unito, nel Benelux e in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Cina, in attesa dei risultati delle consultazioni avviate ;

considerando che dette consultazioni non hanno ancora ottenuto come risultato fissazioni di limiti quantitativi definitivi ; che è necessario prorogare per il 1983 i limiti quantitativi provvisorio istituiti nel 1982,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I limiti quantitativi provvisori che figurano agli allegati dei regolamenti (CEE) n. 1977/82, (CEE) n. 2257/82, (CEE) n. 2399/82, (CEE) n. 2824/82 e (CEE) n. 3271/82 sono prorogati per l'anno 1983, come indicato all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino all'entrata in vigore di un regolamento che fissi, a titolo definitivo, limiti quantitativi in seguito alle consultazioni avviate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1983.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 9.
(4) GU n. L 240 del 14. 8. 1982, pag. 21.
(5) GU n. L 256 del 2. 9. 1982, pag. 14.
(6) GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 14.
(7) GU n. L 347 del 7. 12. 1982, pag. 7.

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983
16	61.01 B V c) 1 2 3	61.01-51 ; 54 ; 57	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, *preparati, trasportati e normalmente* venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci	UK	1 000 pezzi	30
23	56.05 B	56.05-51 ; 55 ; 61 ; 65 ; 71 ; 75 ; 81 ; 85 ; 91 ; 95 ; 99	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto : B. di fibre tessili artificiali : Filati di fibre tessili artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	F	Tonnellate	300
29	61.02 B II e) 3 aa) bb) cc)	61.02-42 ; 43 ; 44	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Abiti a giacca e completi, tessuti (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi, ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	F	1 000 pezzi	40
31	61.09 D	61.09-50	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici : Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia	F	1 000 pezzi	450
33	51.04 A III a) 62.03 B II b) 1	51.04-06 62.03-51 ; 59	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02) : A. Tessuti di fibre tessili sintetiche : Sacchi e sacchetti da imballaggio : B. di tessuti di altre materie tessili : II. altri : Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza Sacchi di tessuti fabbricati con lamette o forme simili	F	Tonnellate	235

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983
73	60.05 A II b) 3		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri :	BNL	1 000 pezzi	103
		60.05-16 ; 17 ; 19	Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali			
80	61.02 A		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa :	F	Tonnellate	70
	61.04 A		Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini : A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa :			
		61.02-01 ; 03 61.04-01 ; 09	Indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali			
82	60.04 B IV a) c)		Sottovesti a maglia non elastica né gommata : B. di altre materie tessili :	F UK	Tonnellate	18 24
		60.04-38 ; 60	Sottovesti, non per bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di lana, di peli fini o di fibre tessili artificiali			
91	62.04 A II B II		Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio :	F	Tonnellate	162
		62.04-23 ; 73	Tende			